


COMUNE DI CAMPOSAMPIERO



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

- approvato con Delibera di C.C.N°54 del 29/09/1995
- presa d'atto del passaggio in classe IV del comune di Camposampiero con Delibera N° 5 del 18/01/1999

INDICE

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Classificazione del Comune
Art. 3	Tariffe
Art. 4	Gestione del servizio
Art. 5	Controlli
Art. 6	Funzionario responsabile
Art. 7	Data presentazione degli atti

CAPO II° - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 8	Criteri generali
Art. 9	La pubblicità esterna
Art. 10	Gli impianti per le pubbliche affissioni

CAPO III° - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

Art. 11	Disciplina generale
Art. 12	Tipologia dei mezzi pubblicitari
Art. 13	Autorizzazioni
Art. 14	Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri Enti - diritti di terzi
Art. 15	Deposito cauzionale
Art. 16	Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Art. 17	Rinnovo dell'Autorizzazione
Art. 18	Revoca dell'autorizzazione
Art. 19	Effetti della revoca
Art. 20	Decadenza delle autorizzazioni
Art. 21	Sospensione delle autorizzazioni
Art. 22	Norme per l'esecuzione dei lavori
Art. 23	Manutenzioni e spostamenti materiale pubblicitario
Art. 24	Pubblicità fonica
Art. 25	Limitazioni e divieti
Art. 26	Vigilanza
Art. 27	Pubblicità effettuata su spazi ed aree pubbliche
Art. 28	Targhette di identificazione
Art. 29	Compiti particolari degli uffici
Art. 30	Anticipata rimozione
Art. 31	Materiale pubblicitario abusivo

CAPO IV° - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - DISCIPLINA

Art. 32	Presupposto dell'imposta
Art. 33	Soggetto passivo
Art. 34	Modalità di applicazione dell'imposta
Art. 35	Dichiarazione e pagamento dell'imposta
Art. 36	Rimborsi
Art. 37	Riduzioni dell'imposta
Art. 38	Esenzioni dall'imposta

CAPO V° - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DISCIPLINA

Art. 39	Finalità
Art. 40	Criteri e modalità per l'espletamento del servizio
Art. 41	Pagamento del diritto
Art. 42	Riduzioni
Art. 43	Esenzioni
Art. 44	Spazi privati per le affissioni

CAPO VI^A - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45	Attività di accertamento e riscossione coattiva dell'imposta
Art. 46	Sanzioni tributarie ed interessi
Art. 47	Sanzioni amministrative
Art. 48	Contenzioso
Art. 49	Gestione contabile dell'imposta
Art. 50	Norme di rinvio
Art. 51	Norme finali
Art. 52	Entrata in vigore
Art. 53	Norme abrogate

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni nel territorio del Comune di Camposampiero a norma degli art. 1 - 3 7 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, da ora in poi denominato D.Lgs. 507/93 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3°, del decreto legislativo precitato.

Art.2

Classificazione del Comune

In sede di prima applicazione, il Comune di Camposampiero, agli effetti dell'applicazione della tassa, appartiene alla classe IV° in quanto avente popolazione residente al 31/12/1992 pari a n. 9.522 unità.

Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art.3

Tariffe

Le tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate, nella misura stabilita dal D. Lgs. 507/93, dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1^A gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il predetto termine, s'intendono prorogate di anno in anno.

Ai sensi del comma 6^A, dell'art. 7 del D.Lgs 507/93, le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 4

Gestione del servizio

Il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 507/93 come segue:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- e) in concessione ad apposita ditta in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. 507/93.

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o e) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

Nel caso di gestione in concessione, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 507/93 e dal presente regolamento alle quali il concessionario è tenuto ad una scrupolosa osservazione.

Il concessionario subentra quindi al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato, che dovrà essere in numero consono per una gestione ottimale del servizio. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

In sede attuale il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione per il periodo 1994 -1996 giusta delibera di Giunta Comunale n. 577 del 16/12/1992.

Art. 5 **Controlli**

In caso di gestione diretta, il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento secondo le modalità stabilite dalla legge.

In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della imposta, l'Amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

Art. 6 **Funzionario responsabile**

Nel caso di gestione diretta del servizio, l'attività gestionale dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è demandata all'Ufficio Tributi, struttura facente parte del Settore Servizi Economico-finanziari del Comune.

La Giunta Comunale nomina all'interno della struttura un funzionario responsabile al quale competono i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della imposta; sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il funzionario responsabile entro il mese di aprile di ciascun anno predisporrà dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione ed evidenziando inoltre le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di mezzi per il miglioramento del servizio.
- e) le indicazioni che supportino una eventuale scelta di una delle forme di cui alle lett. b) o e) del precedente art. 4.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui ai precedenti commi, spettano al concessionario.

Art. 7 **Data di presentazione degli atti**

La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente Regolamento è quella di assunzione dell'atto medesimo al protocollo generale.

Il comma 1 si applica anche per gli atti trasmessi a mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, sia riconosciuta valida la data di consegna apposta sull'atto dall'ufficio postale.

CAPO II°

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITÀ

Art. 8 Criteri generali

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e dal presente regolamento.

Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 12, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 10.

Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale. Tale piano dovrà essere realizzato tenendo conto del rispetto dei seguenti criteri:

- utilizzazione, per quanto possibile, degli impianti esistenti;
- rispetto e tutela dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico;
- salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale nel rispetto del D.Lgs. 285/92 e relativo Regolamento di attuazione;
- rispetto del decoro degli spazi e degli edifici secondo le norme edilizie regolamentari;
- analisi delle esigenze effettive degli operatori commerciali sulla scorta del pregresso andamento della richiesta di pubblicità pubbliche affissioni e sulla base del prevedibile incremento della domanda;
- individuazione delle quantità di superficie da destinare alle pubbliche affissioni in maniera proporzionale al numero degli abitanti di quell'area (o delimitazione di sezione elettorale) e delle zone ove collocare gli impianti le quali dovranno essere particolarmente idonee al fine di assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'Ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti;
- prevedere le deroghe da applicare nell'ambito del centro abitato così come previste dal codice della strada, dando anche le indicazioni tecniche in merito al posizionamento, alle dimensioni ed alle caratteristiche dei mezzi luminosi e non.

Alla formazione del piano provvederà l'ufficio tecnico comunale di concerto con i funzionari responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione farà parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Il piano dovrà essere predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale entro 1 (uno) anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9

La pubblicità esterna

La prima parte del piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali e' consentita la loro installazione nel territorio comunale, nonchè le localizzazioni vietate per leggi e/o regolamenti.

Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento e' soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal comune previo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario:

- a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
- b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
- c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati. Il piano comprende:
 - a) la definizione degli edifici, impianti (ad es. ascensori), opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
 - c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, standardi, festoni di bandierine e simili;
 - d) le caratteristiche e i criteri per l'installazione dei cartelli e mezzi pubblicitari luminosi e non entro i centri abitati.

Art. 10

Gli impianti per le pubbliche affissioni

La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni

In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 507/93, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1992, era costituita da n. 9.522 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni e' stabilita in complessivi mq. 200 pari a n. 285 fogli cm. 70x100.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata è ripartita come segue:

- a) = fg n.....57....., pari al ..20.....% e' destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
- b) = fg n 171....., pari al ...60% e' destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
- c) = fg n.....57..., pari al ..20.....% e' destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.

Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- vetrine per l'esposizione di manifesti;
- standardi porta, manifesti;
- postere per l'affissione di manifesti;
- tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di

sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;

altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

Tutti gli impianti hanno di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono montati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio che citano da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

Ciascun impianto deve recare, in alto, una targhetta con l'indicazione:

Stemma	COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
del	Servizio Pubbliche Affissioni
Comune	Impianto Pubblicitario n.....

Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali e' vietata l'installazione di pubblicitari.

La collocazione degli impianti per le affissioni lungo le strade e' soggetta alle inibizioni del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 285/92 e o regolamento di attuazione n. 495/92.

Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi: destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3; ricezione;

tipologia secondo quanto previsto dal comma 4; dimensione ed il numero di fogli cm.

70x100 che l'impianto contiene; numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni e' corredato da un quadro di riepilogo •comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la licenza.

La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere determinata ogni due con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1^A gennaio successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superficie esse assegnate in relazione alle effettive necessita accertate.

CAPO III°

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

Art. 11

Disciplina generale

Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità" a quanto previsto dall'art. 31 del presente regolamento e dall'art. 24 del D.Lgs. 507/93.

Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dai successivi artt. 46 e 47.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 132, integrate dall'art. 14,

comma 4-septies, del D.L. 318/86 (e' riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà circolanti sulle linee ferroviarie) e dell'art. 10 della L. 5/12/86 n. 856 (le scritte sui container indicanti il nome del proprietario o dell'utilizzatore non costituiscono oggetto per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità).

Si applicano per quanto compatibili, le disposizioni speciali di cui alla L. 235/93 e relativo regolamento di esecuzione DPR 42/95, e quelle previste dalla L. 175/92 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie).

Art. 12 **Tipologia dei mezzi pubblicitari**

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, in:

- 1) *pubblicità ordinaria*;
- 2) *pubblicità effettuata con veicoli*;
- 3) *pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni*;
- 4) *pubblicità varia*

La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 495/1992, intendendosi compresi negli altri "mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

La pubblicità effettuata con veicoli e' distinta come appresso:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà* dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa";

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli art. 57 - 59 del regolamento emanato con DPR 16/12/92 N. 495.

La pubblicità con pannelli luminosi e' effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante

controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria all'uso stabilita.

E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

La pubblicità varia comprende:

- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "Pubblicità con striscioni";
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da areomobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "Pubblicità da areomobili";
- c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "Pubblicità con palloni frenati";
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche veicolare, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "Pubblicità in forma ambulante";
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "Pubblicità fonica".

Art. 13 **Autorizzazioni**

L'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dal Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e dal presente regolamento, ed è rilasciata:

- dal Comune, per le strade comunali, al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma;
- dal proprietario della strada per le rimanenti tipologie;

L'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è rilasciata dal Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione, secondo i criteri di cui al piano generale degli impianti di cui all'art. 8.

Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'Ufficio Tecnico Comunale, in originale e copia, allegando inoltre:

- a) una auto attestazione, redatta ai sensi della L. 4/1/1968 n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
- c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo in scala 1:1000 -1:2000, e le distanze dalla carreggiata e dalla sede stradale;
- d) il nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
- e) altre autorizzazioni previste da normative speciali (rispetto idraulico, tutela ambientale ecc.).

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche è allegata una sola copia dello stesso.

Se la domanda riguarda l'esposizione di messaggi variabili, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su aree o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a) della data e numero di ricevimento al protocollo generale;
- b) del funzionario responsabile del procedimento;
- c) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento.

Il funzionario responsabile istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri delle unità organizzative interne (Commissione Edilizia Comunale ove dovuto ed in particolare ai fini ambientali, Ufficio Polizia Municipale ecc.) nonché controllando la conformità dell'installazione alle prescrizioni del piano generale degli impianti, ed entro 60 giorni dalla presentazione il Sindaco concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorso tale periodo senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

È comunque necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Sindaco per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette a particolari vincoli previste dal piano generale degli impianti.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 (tre) anni ed è rinnovabile.

Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa intenda variare il messaggio pubblicitario, deve fare domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'Ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

Art. 14
Autorizzazioni di altri uffici comunali
o di altri Enti Diritti di terzi

L'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'autorizzazione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la sua responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari

Art. 15
Deposito cauzionale

Per le autorizzazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi alla scadenza, da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Sindaco, su proposta del responsabile del procedimento sentito il parere dell'ufficio tecnico, potrà prescrivere il versamento di un adeguato deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di una polizza fidejussoria, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Il deposito verrà restituito al termine dell'installazione, previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni da parte dell'ufficio tecnico.

Art. 16
Obblighi del titolare dell' autorizzazione

L'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è rilasciata a titolo personale e non è consentita la cessione se non con atto tra vivi e relativa comunicazione al Comune da effettuarsi entro 30 giorni.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze; d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta di identificazione di cui al successivo art. 28.

Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi

entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art. 17
Rinnovo dell'autorizzazione

Coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, possono richiederne la proroga ovvero il rinnovo motivando la richiesta.

Tale richiesta deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista precedente art. 13 senza presentazione di alcun allegato se non sono intervenute variazioni.

La domanda deve essere comunque prodotta, trenta giorni prima della scadenza, e deve contenere copia della autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa.

Il mancato pagamento della tassa per l'autorizzazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art.18

Revoca dell'autorizzazione

Sono cause di revoca dell'autorizzazione:

- 1) qualora per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso per l'insediamento del mezzo pubblicitario ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni;
- 2) l'installazione di mezzi pubblicitari in edifici privati preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli arti. 7 -10 -12 della legge 28/2/85 n. 47
- 3) il mancato adeguamento alle norme di legge ed a quelle previste dai regolamenti comunali;
- 4) qualora non venga esercitata direttamente dal titolare della stessa e ne venga cambiata la destinazione senza l'autorizzazione del Comune.

Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'ari. 7 della L.241/90 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Art.19

Effetti della revoca

Il provvedimento di revoca da diritto all'utente alla restituzione della tassa pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 36 del presente regolamento.

La revoca è disposta dal sindaco con apposita ordinanza di rimozione e di riduzione in pristino del bene oggetto di installazione, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

Nell'ordinanza di revoca, da notificarsi a mezzo messo, è assegnato al titolare un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione.

Qualora il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di gg. 10, decorso il quale si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione, ed applicazione delle sanzioni amministrative.

Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, e insindacabile da parte del titolare e per effetto di esso lo stesso è obbligato a ripristinare il bene, evitando danni al Comune ed a terzi.

Art. 20

Decadenza de autorizzazioni

Il concessionario incorre nella decadenza dell'autorizzazione:

- 1) qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione, nonché le reiterate violazioni, da parte del titolare o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- 2) l'uso improprio del diritto di pubblicità o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nell'atto rilasciato;
- 3) allorché non si sia avvalso, senza giustificato motivo, del diritto di installazione nei sei mesi dal rilascio dell'atto;
- 4) l'omesso pagamento della relativa tassa comunale

Il provvedimento di decadenza deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'ari. 7 della L.241/90 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dai precedenti articoli.

Art 21 **sospensioni delle autorizzazioni**

E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indirizzo alcuno ai titolari.

Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i quindici (15) giorni, si darà luogo al rimborso dei tributi in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite con le modalità dell'art. 36 in materia di rimborsi d'imposta.

Il titolare sarà obbligato ad attemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

Altrimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indirizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Art.22 **norme per l'esecuzione dei lavori**

Tutti i lavori necessari per l'installazione su suolo pubblico di cartelli o altri mezzi pubblicitari, dovranno essere eseguiti a cura e spese del titolare, a perfetta regola d'arte, qualora occorra, anche sotto la diretta sorveglianza dell'ufficio tecnico.

Durante l'esecuzione dei lavori il titolare, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, fra gli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e delle particolari che gli possono essere imposte all'atto di autorizzazione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica;
evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario;

Ogni lavoro che interessi tutta la larghezza della sede stradale deve essere eseguito in modo da non intralciare od interrompere il traffico, salvo eccezioni o causa di forza maggiore, le quali di volta in volta, saranno motivatamente autorizzate dal Sindaco.

L'autorizzazione obbliga il titolare a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

Art. 23 **Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari**

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare opportuni interventi di manutenzione o sostituzione delle forme pubblicitarie installate od effettuate che risultino o siano diventate non consone al decoro dell'ambiente urbano o pregiudichino il pubblico interesse.

Il Comune potrà pure disporre lo spostamento di impianti pubblicitari ed altro materiale adibito all'affissione od alla pubblicità in altre posizioni o località, sia per necessità estetiche quanto per forza maggiore, ovvero in caso di demolizioni di edifici, nuove costruzioni o per esigenze di servizio o di viabilità od altri motivi di pubblica utilità.

Art 24 **Pubblicità fonica**

La pubblicità sonora è vietata. E' sempre consentito l'annuncio di manifestazioni culturali, sportive, politiche e sindacali limitatamente al giorno della manifestazione o iniziativa ed in quello precedente, previa autorizzazione da richiedersi direttamente all'ufficio Polizia Urbana almeno 5 giorni prima.

Art.25
Limitazioni e divieti

Su tutto il territorio comunale e' vietata, per ragioni di igiene e di decoro, la pubblicità commerciale mediante il lancio di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario e l'apposizione di essi sulle automobili.

La pubblicità mediante distribuzione di manifestini è consentita esclusivamente in occasione del mercato settimanale e limitatamente all'area interessata previa autorizzazione da richiedersi direttamente all'ufficio Polizia Urbana.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Ulteriori limitazioni o deroghe potranno essere introdotte con apposita motivata ordinanza del Sindaco per eccezionali e straordinari motivi di interesse pubblico.

Art .26
Vigilanza

Gli Enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato nonché sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari altrocche sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate entro 10 giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'ari. 12 del C.d.S., il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Art. 27
**Pubblicità effettuata su spazi
ed aree pubbliche**

Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento del canone di locazione e/o concessione che la Giunta vorrà stabilire, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 9 del D.Lgs. 507/93.

Art. 28
Targhette di identificazione

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, con esclusione della pubblicità temporanea, dovrà essere saldamente fissata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) Amministrazione rilasciante
- b) Soggetto titolare
- c) Numero e data di rilascio dell'autorizzazione
- d) Progressiva chilometrica del punto di installazione, nelle strade non comunali
- e) Data di scadenza.

La targhetta di cui al comma precedente deve essere restituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art.29 **Compiti particolari** **degli uffici**

L'ufficio Tecnico e di Polizia Urbana provvederanno a trasmettere tempestivamente al settore servizi economico-finanziari copia di tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento.

Art. 30 **Anticipata rimozione**

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 23, 2° comma, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso, avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 31 del presente regolamento nonché le sanzioni previste dai successivi artt. 46 e 47.

Art. 31 **Materiale pubblicitario** **abusivo**

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma 5, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione delle stesse.

A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di legge specifiche o di norme regolamentari volti a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità

abusiva, sempre che siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative (art. 47), anche quelle tributarie (art. 46). Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

CAPO IV^o

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - DISCIPLINA -

Art. 32

Presupposto dell' imposta

E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3^o dell'art. 12 del D.Lgs. 507/93.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Si considerano luoghi aperti al pubblico i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare ("immagine del soggetto pubblicizzato);
- e) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitato un'attività".

I messaggi diffusi di carattere ideologico da parte di individui o di gruppi sociali per la loro natura non sono soggetti ad alcuna imposta.

Art. 33

Soggetto passivo

L'individuazione del soggetto passivo è dettata in particolare dall'art. 6 del D.Lgs. 507/93.

Il soggetto passivo è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

Art. 34
Modalità di
applicazione dell'imposta

Le modalità di applicazione dell'imposta di pubblicità sono quelle indicate in particolare dall'art.7 del D.Lgs. 507/93

Art. 35
Dichiarazione e pagamento
dell'imposta

I soggetti passivi di cui all'ari. 33, ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 13, prima di iniziare la pubblicità, sono tenuti a presentare al Comune idonea dichiarazione, redatta su apposito modulo, con le modalità previste dall'ari. 8 del D.Lgs. 507/93, nella quale devono essere indicati tutti gli elementi base per la imposizione e cioè oltre alle generalità del soggetto passivo: il tipo e le caratteristiche complete dei mezzi pubblicitari, nonché le diciture, l'ubicazione, le dimensioni e la durata dell'esposizione.

La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità.

Tale dichiarazione è esente dall'imposta sul bollo (tab. B, art. 5, DPR 26/10/1972 n. 642, modificata dal DPR 30/12/1982 n. 955).

Il pagamento dell'imposta di pubblicità dovrà essere effettuato con le modalità previste dall'ari. 9 del D.Lgs. 507/93 a mezzo conto corrente postale utilizzando un modello conforme a quello autorizzato con decreto Ministeriale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al 1° comma

Art. 36
Rimborsi

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, DPR n. 642/1972) indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicità ed affissioni. Il Comune provvede al rimborso della somma maggiorata degli interessi pari al 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento, entro 90 giorni dalla richiesta.

Art. 37
Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà nei casi indicati dall'art. 16 del D.Lgs. 507/93. Ai fini di verificare la mancanza di "scopo di lucro" di cui alla lettera a) del predetto articolo, il funzionario responsabile dell'imposta potrà richiedere al comitato, associazione, fondazione o altro Ente l'esibizione dello statuto od altro documento, comprovante lo scopo sociale.

Art. 38
Esenzioni dall'imposta

Le esenzioni dall'imposta sono quelle previste dall'art. 17 del D.Lgs. 507/93. A chiarimento del predetto articolo non rientrano nel concetto di pubblicità i cartelli che, seppur esposti al pubblico, non presentano alcun contenuto o richiamo pubblicitario diretto od indiretto, ma si limitano a dare comunicazioni, ancorché contengano la indicazione dell'impresa che effettua tali comunicazioni, quali gli avvisi di fermata degli autobus di linea, i cartelli SIP, quelli per lavori stradali ed edili, quelli di singoli privati per indicare divieti di accesso o di circolazione, etc....

CAPO V

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DISCIPLINA -

Art. 39

Finalità

Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione e' richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 507/93.

I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni e servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 10, e 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.

I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 10, e 3, lettera e) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 507/93, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui all'art. 3.

Art. 40

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale e' indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e: a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;

b) per quelli costituiti da più* fogli, la quantità* dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno e* costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.

La durata della affissione decorre dal giorno in cui e* stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, ovvero del concessionario del servizio, recante: Comune di Camposampiero - Servizio Pubbliche Affissioni e la data di scadenza prestabilita.

Nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. 507/93 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo verrà detratto dal rimborso del diritto. Scaduto tale termine il materiale viene inviato al macero.

Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione che avverrà nei termini e modi previsti dal precedente comma.

I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a) le tariffe del servizio;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
- e) il registro cronologico delle commissioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo in materia di modalità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. 507/93

Le disposizioni previste dal D.Lgs. 507/93 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 41

Pagamento del diritto

Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativamente ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

Il pagamento del diritto deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità* previste dall'art. 9 del D.Lgs. 507/93.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, è consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Il materiale pubblicitario esposto in difformità alle modalità previste dal presente articolo, sarà considerato abusivo e come tale soggetto alle sanzioni di cui agli art. 46 e 47 del presente regolamento

Art. 42

Riduzioni

La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 20 del D.Lgs. 507/93.

I requisiti previsti dalla lettera b), e) e d) sono accertati con le modalità previste dall'art. 37 del presente regolamento.

Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza.

Art. 43 Esenzioni

Sono esenti dal diritto per il servizio delle pubbliche affissioni i casi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f)- g) dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93.

Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della L. 8/6/1990 n. 142.

Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita e' tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità' competente.

Art. 44 Spazi privati per le affissioni

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari individuati dall'art. 10, comma 3°, lettera c), del presente regolamento, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'ari. 9, la Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità* di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

Gli spazi sono assegnati dalla Giunta Comunale che approva anche la relativa convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, che non potrà essere superiore a cinque anni ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (es.: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili).

L'istanza della ditta o società* (diversa dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni) viene istruita e proposta dall'ufficio tributi di concerto con l'ufficio tecnico in conformità" alle linee generali del piano di cui all'ari. 9 del presente regolamento.

In ogni caso lo stesso soggetto privato non potrà possedere più del 50% degli spazi privati destinati alle affissioni.

CAPO VI°
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE

Art. 45
Attività di accertamento e riscossione
coattiva dell' imposta

L'ufficio tributi, ovvero il concessionario del servizio, provvederà all'attività di accertamento e rettifica ed all'eventuale riscossione coattiva dell'imposta con le modalità ed i termini previsti dall'ari. 10 e 9 del D.Lgs. 507/93

Art. 46
Sanzioni tributarie ed interessi

Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione nonché per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 507/93.

Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari previsti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora previsti dal 4 comma dell'ari. 23 del D.Lgs. 507/93.

Art. 47
Sanzioni amministrative

Il Comune e' tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni tributarie ed interessi di cui al precedente ari 46, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate in conformità all'ari. 24 del D.Lgs. 507/93 con la somma da lire duecentomila a lire duemilioni, con la procedura prevista dalla L. 24/11/81 n. 689.

Art. 48
Contenzioso

Contro gli atti di accertamento di cui all'ari. 45 e' ammesso ricorso:

- a) al competente Direttore Regionale delle Entrate, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale, ed in seconda istanza al Ministro delle Finanze, ove l'ammontare del tributo sia superiore a L. 300.000, nei termini e con le modalità previste dall'ari. 24 del DPR 639/72.
- b) alla Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, alle quali e' demandata la cognizione delle controversie in materia di tributi locali, nei termini e con le modalità ivi previste dal D.Lgs. n. 546/92.

Art. 49
Gestione contabile dell'imposta

Ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità locale - n. 1 del 5/01/94 per l'anno 1994 nulla è innovato rispetto ai dettami dell'abrogata normativa, in merito alle modalità di liquidazione del tributo e tenuta della contabilità.

Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art 35, comma 4 del D.Lgs. 507/93 e del Decreto del Ministero delle Finanze 26/4/94 in G.U. n. 130 del 6/6/94.

Art. 50
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di attuazione emanato con DPR 16/12/92 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni ed altre norme regolamentari vigenti.

Per l'affidamento in concessione del servizio si rinvia a quanto previsto in materia dagli artt. 25 a 35 del citato D.Lgs. 507/93.

Art. 51
Norme finali

Il Comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 507/93, né può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del presente regolamento e del piano generale degli impianti e relativi criteri per l'installazione ad eccezione di particolari tipi di impianto quali targhe professionali, insegne sanitarie di cui alla L. 175/92, vetrofanie e simili, nonché di impianti di segnaletica urbana di informazione e di altri elementi di arredo urbano e pubblicitario di cui al successivo art. 53, 2^A comma.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 639/72, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.

Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento si rimanda al D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni nonché alle norme richiamate all'art. 11 del presente regolamento.

I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere regolarizzati entro i termini previsti dal D.Lgs. 285/92 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata. Gli stessi possono comunque trovare collocazione, a richiesta dell'interessato, in altri tratti stradali disponibili solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando l'importo già corrisposto.

Art.52
Entrata in vigore

In sede di prima applicazione del D.Lgs. 507/93 le tariffe per l'anno 1994 di cui allegato A) del presente regolamento sono state deliberate dalla Giunta Comunale, nei termini di cui all'art. 36, 2° comma dello stesso D.Lgs. 507/93, in data 23 febbraio 1994 con atto n. 110 ed entrano in vigore dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Art.53
Norme abrogate

A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme è abrogato il Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con delibera consiliare n. 174 del 29. 12. 1972 e modificato con deliberazioni consiliari nn. 3 del 2.2.1973 e 98 del 14.6.1974.

Con l'entrata in vigore del piano generale degli impianti di cui all'art. 8, sono abrogati i criteri per la collocazione di impianti di segnaletica urbana di informazione e delle aree per l'installazione di altri elementi di arredo urbano e pubblicitario.

